PREMESSA

La presente relazione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al Ministro dell'Economia e delle Finanze – la sesta dall'istituzione dell'organo di autogoverno della Magistratura Tributaria – costituisce quest'anno non soltanto il fondamentale momento di raccordo istituzionale tra il Consiglio ed il Parlamento, bensì assume una particolare valenza aggiuntiva, in relazione all'incombente scadenza dall'incarico della grandissima maggioranza dei magistrati tributari (31 marzo 2005).

Già nella scorsa relazione questo Consiglio ha richiamato l'attenzione del Parlamento e del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla gravità di una situazione che, in assenza di tempestivi interventi legislativi, potrebbe condurre alla forzata e pressochè generale interruzione dell'attività giurisdizionale tributaria. Invero, non appare fuori luogo ricordare che l'eventuale messa a concorso di circa 4.600 posti (per gli incarichi di Presidente di Commissione, Presidente di Sezione, Vice Presidente di Sezione, e Giudice), ripartiti in misura più o meno omogenea tra tutte le 124 Commissioni tributarie ubicate sul territorio della Repubblica, richiederebbe la trattazione di svariate decine di migliaia di domande, da parte di altrettanti candidati: una situazione che impegnerebbe per mesi (e forse, anni) l'intera attività di questo Consiglio, per risolversi in nient'altro che in una generale "rotazione" di tutti i magistrati tributari tra le varie Commissioni, atteso il diritto di precedenza comunque spettante ad ogni magistrato in carica rispetto a qualunque aspirante esterno.

Ciò nonostante, al momento dell'approvazione della presente Relazione (23 nov. 04), il Legislatore non è ancora intervenuto a sostenere con i necessari interventi le aspettative dell'intera Magistratura tributaria, benchè sia stato già sollecitato in tal senso da questo stesso Consiglio nella Relazione dello scorso anno. E ciò vale, oltre che per il citato ed assolutamente indifferibile intervento ordinamentale, anche per tutti gli altri interventi legislativi già da tempo richiesti, sia sotto il profilo dell'ordinamento che sotto quello più squisitamente processuale. In buona sostanza, il Consiglio di presidenza deve lamentare una scarsa attenzione del Legislatore nei confronti della Giurisdizione tributaria e dei suoi magistrati; e pur nella consapevolezza che l'attuale silenzio dell'Esecutivo sui problemi della Giustizia Tributaria trova la sua motivazione principale nella situazione di difficile momento economico e politico in cui il Governo si trova ad operare, nondimeno confida che detto silenzio possa al più presto cessare con l'adozione di strumenti (se del caso, anche in via d'urgenza) che pongano rimedio quantomeno alle incombenze più urgenti.

Pertanto, il saluto che Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, in apertura della presente Relazione annuale, rivolge al Presidente del Consiglio dei Ministri – cui la Legge attribuisce l'alta sorveglianza sulle Commissioni tributarie e sui giudici tributari – ed al Ministro dell'Economia e delle Finanze –

delegato ugualmente dalla Legge a riferire al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria – è quest'anno particolarmente sentito e, al tempo stesso, gravido di aspettative, nella consapevolezza della necessità che sia al più presto ravvivato, con il potere Esecutivo, un intenso e proficuo rapporto istituzionale che possa contribuire a consolidare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario tributario.

PARTE PRIMA
L'ATTIVITA' CONSILIARE

1. L'attività relativa allo *status* dei magistrati tributari

1.1. *L'attività della 1^ Commissione.*

La prima Commissione consiliare sovrintende all'attività del corrispondente Ufficio I, che provvede alla tenuta del fascicolo personale di tutti i magistrati tributari, sulla base di ogni provvedimento che incida sul rapporto di servizio dei predetti giudici.

Tale attività, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento interno, si estrinseca attraverso i seguenti interventi: a) tenuta ed aggiornamento del fascicolo personale di tutti i magistrati tributari; b) aggiornamento dell'elenco dei posti che si rendono man mano vacanti; c) vigilanza sul rispetto dei criteri vigenti per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché per l'assegnazione dei singoli ricorsi tra le varie sezioni; d) attività di supporto agli altri Uffici interni del Consiglio di Presidenza.

Come dato sintetico, il numero dei magistrati tributari in servizio alla data del 31 dicembre 2003 ammonta a 5.871 unità.

1.2. *I concorsi per la copertura dei posti vacanti banditi nell'anno 2003 e l'attività ad essi connessa.*

Nel corso dell'anno 2003 il Consiglio ha proceduto a bandire tre concorsi per la copertura, in totale, di 39 posti vacanti. Il primo ha visto la messa a concorso di n° 3 posti di Presidente di Commissione (in G.U. n° 14 del 18 febbraio 2003); il secondo, di n° 39 posti, di cui 6 per Presidente di sezione, 7 per vice Presidente di sezione, e 26 per giudice (in G.U. n° 22 del 18 marzo 2003); il terzo, di n° 5 posti di Presidente di Commissione (in G.U. n° 67 del 29 agosto 2003).

L'attività relativa al primo dei tre concorsi indicati ha comportato l'esame di n. 32 domande, per n. 51 scelte complessive (si ricorda che ogni candidato può effettuare più scelte preferenziali, in ordine alle sedi di assegnazione). Il secondo concorso ha visto la trattazione di n. 1004 domande, per complessive n. 2492 scelte. Il terzo ha comportato l'esame di n. 58 domande, per n. 76 scelte. Sono stati attribuiti complessivamente n. 105 punti attinenti alla valutazione discrezionale (9+78+18), ed emanate n. 31 delibere di approvazione della graduatoria.

Ancora nel corso dell'anno 2003 il Consiglio ha provveduto a completare gli adempimenti relativi a procedure concorsuali svoltesi negli anni precedenti. In particolare, circa il concorso bandito in G.U. n. 70 del 3 settembre 2002 sono state redatte le seguenti delibere : n. 16 di approvazione di nomina; n. 6 di richiesta anticipata di immissione nelle funzioni; n. 7 di invito a prestare giuramento; n. 13 di presa d'atto di rinunce; n. 134 di presa d'atto di giuramento

e dell'emanazione del D.P.R. di nomina; n. 57 di presa d'atto dei D.M. di esclusione di candidati per mancanza dei requisiti prescritti. Circa il concorso bandito in G.U. n. 92 del 22 novembre 2002, le relative delibere sono state: n. 1 di approvazione della graduatoria e nomina; n. 1 di richiesta di anticipata immissione nelle funzioni; n. 1 di presa d'atto del giuramento; n. 1 di presa d'atto dell'emanazione del D.P.R. di nomina; n. 1 di presa d'atto della direttiva del Ministro di anticipata immissione nelle funzioni ed invito a giurare. Il Consiglio ha inoltre provveduto ad eseguire gli adempimenti residuali relativi alle altre procedure concorsuali svolte negli anni 2000, 2001 e 2002, riguardanti quattro distinti bandi di concorso.

Si rende altresì noto che il Consiglio, oltre alle attività strettamente connesse allo svolgimento dei concorsi, ha svolto una notevole attività di relazione con il pubblico, con il ricevere le persone interessate alle procedure concorsuali o con il dare informazioni su tali procedure con altri mezzi (via telefonica o E- mail). In sostanza, si è sollecitamente provveduto ad evadere le varie richieste di accesso agli atti, anche con rilascio di copia o attraverso il semplice esame dei documenti.

Finalmente, in sede di esame della certificazione statistico-comparativa relativa ai concorsi valutati nel corso dell'anno, è stata rilevata una notevole disomogeneità dei dati esposti dalle Commissioni tributarie. Si è perciò provveduto alla predisposizione di un modello di certificazione identico per tutti i candidati, che è stato approvato dal Consiglio in data 18.11.2003.

Le segnalazioni di talune Commissioni tributarie in ordine alla difficoltà di inserire manualmente i dati richiesti hanno portato alla decisione di informatizzare tale modello con una procedura che è stata realizzata in collaborazione con il Reparto Informatico del Dipartimento delle Politiche fiscali -Ufficio Amministrazione Risorse, con la SO.GE.I. e, naturalmente, con la Segreteria informatica in sede. All'esito delle riunioni, delle prove effettuate e del collaudo finale, la procedura è stata resa disponibile in rete, insieme alle relative istruzioni, per tutte le Commissioni tributarie in data 27.4.2004.

1.3. *I procedimenti per l'accertamento delle incompatibilità.*

L'attività del Consiglio nel corso del 2003 ha proseguito la propria opera sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2002.

Anche nell'anno 2003 il Consiglio ha posto particolare cura nel perseguire le cause di incompatibilità.

Come già per le precedenti annualità il Consiglio ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del D.Lgs 545/92 a seconda che si riferiscano a situazioni attinenti lo status personale del giudice ovvero a quello del coniuge, parente fino al secondo grado o affine in primo grado. Le risposte

pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio con richieste rivolte prima dell'inizio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità, all'interessato, alle Commissioni Tributarie di appartenenza, e alla pubblica Amministrazione. Viceversa, nel caso in cui dalle risposte date nel questionario sono emerse all'evidenza ragioni di incompatibilità, il procedimento è stato subito instaurato con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione i memorie difensive, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'audizione personale, avvalendosi in tal caso anche dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti ovvero tra i giudici tributari.

Il Consiglio di Presidenza per l'accertamento delle cause di cause di incompatibilità si è avvalso anche della Guardia di Finanza quando ha ritenuto insufficienti gli elementi forniti dall'interessato.

Nel corso dell'anno 2003, il Consiglio ha proceduto all'esame di 5697 dichiarazioni sostitutive di atto notorio oltre che di numerosi esposti di privati e di segnalazioni delle Commissioni Tributarie e/o degli Uffici delle entrate, tutte relative a presunte situazioni di incompatibilità, dalle quali sono scaturite:

n.104 delibere di richieste chiarimenti all'interessato e di notizie al Ministero delle Finanze;

n. 40 delibere di apertura di procedimenti di decadenza;

n. 35 delibere di convocazione;

n. 18 delibere di decadenza;

n. 45 delibere di archiviazione di procedimenti di decadenza ;

n. 87 archiviazioni atti;

n. 1 delibera di non luogo a provvedere.

Rispetto al 2002, a fronte dell'aumento di richieste di chiarimenti all'interessato e di notizie al Ministero delle Finanze", vi è stata una riduzione significativa sia delle delibere di "apertura di procedimento di decadenza" che di "convocazione",' che sono passate, le prime da 146 a 40, le seconde da 31 a 18.

Ciò è significativo dell'impegno profuso negli ultimi anni dal Consiglio di Presidenza per l'eliminazione di tutte le situazioni di incompatibilità più evidenti.

2. L'attività disciplinare

2.1. *La Commissione disciplinare* . L 'Ufficio VI (provvedimenti disciplinari e di decadenza), nell'ambito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, esplica la propria attività come disposto dal Regolamento del Consiglio medesimo, approvato con Delibera del 1° aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, con la predisposizione dei provvedimenti

disciplinari, ex art.16 del D.Lgs. 545/92 e di decadenza di cui all'art.12 lettere a), c), d) ed e) del medesimo D.Lgs. 545/92, con esclusione di quelli previsti dall' art. 12 lettera b).

In particolare l'Ufficio predispone le proposte di apertura del procedimento secondo le indicazioni del Consigliere a cui compete la responsabilità e direzione dell'Ufficio; predispone le proposte di delibera di contestazione degli addebiti disciplinari nonchè il decreto di fissazione della discussione nei procedimenti disciplinari; forma l'originale del testo delle decisioni disciplinari e dei provvedimenti cautelari di sospensione obbligatoria o facoltativa delle funzioni, redatti dal Consigliere relatore.

L'Ufficio ha inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle Commissioni Tributarie e di predisporre ispezioni.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, l'Ufficio, sempre sulla base delle indicazioni del Consigliere responsabile, predispone dapprima le delibere di apertura del procedimento e successivamente le delibere di contestazione e di convocazione dei giudici interessati.

Predispone infine le delibere di decadenza e formula la proposta di presa d' atto del decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L 'Ufficio tiene il registro degli esposti di giudici tributari, pubbliche autorità ed altri soggetti pubblici e privati, quello delle iniziative disciplinari, il registro relativo alle convocazioni, agli esposti e notizie relative alle ipotesi di decadenza, ed infine quello dei soggetti sottoposti in sede penale a pene accessorie.

2.2. *I dati.* Si riportano di seguito i dati relativi ai procedimenti disciplinari di cui l'Ufficio si è occupato nel corso dell'anno 2003.

Sono stati avviati n. 119 procedimenti, dei quali 36 per tardivo deposito di sentenze, 36 per pendenza di procedimento penale, 45 per comportamento scorretto, e 2 per omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva.

I procedimenti definiti sono stati n. 82, dei quali: 13 ammonimenti (7 per comportamenti non conformi alla dignità del proprio Ufficio, e 6 per tardivo deposito di decisioni); 1 censura (omesso deposito di sentenza); 6 sospensioni dalle funzioni per la durata di tre mesi (2 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità dell'Ufficio; le rimanenti per tardivo deposito delle decisioni); 5 sospensioni dalle funzioni per mesi 6 (4 per comportamenti non conformi a doveri o alla dignità dell'Ufficio ed 1 per tardivo deposito della decisione); 18 assoluzioni.

I procedimenti archiviati sono stati 28; quelli estinti 11.

I procedimenti sospesi (ex art. 11, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare) sono stati 11; mentre quelli di sospensione dalle funzioni (ex. artt. 13 e 14 del Regolamento sopra citato) ammontano a 19. Sono rimasti in pendenza (in fase istruttoria) 7 procedimenti.

Circa i procedimenti relativi alla decadenza dei magistrati tributari, ex. art. 12 del D.lgs. n° 545/'92, i dati sono i seguenti: 29 delibere di apertura di procedimento di decadenza; 24 delibere di decadenza emanate; 11 delibere di archiviazione del procedimento. Si sono inoltre esaminati 36 esposti pervenuti, dei quali 8 sono stati quelli archiviati.

Infine, si è proceduto ad effettuare 3 verifiche ispettive rispettivamente presso la Commissione tributaria provinciale di Varese, la Commissione tributaria di 2° grado di Trento, e presso la Commissione tributaria provinciale di Caserta.

3. Il contenzioso.

3.1. *L'attività relativa al contenzioso.* Anche per l'anno 2003 l'attività l'attività del Consiglio di presidenza in ordine al contenzioso instauratosi, massimamente innanzi all' A.G.A., è stata rilevante, tanto da superare, sia pur lievemente, quella posta in essere durante l'anno precedente. Non è fuori luogo ricordare che spetta al Consiglio ogni valutazione relativa ai motivi di impugnazione prospettati sia in sede di ricorso giurisdizionale, sia in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, diretti all'annullamento di atti di questo Consiglio, ovvero del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Parimenti, rientra nella competenza del Consiglio la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni giustificative per l'esercizio del potere di autotutela, al fine di procedere, se del caso, ad un riesame dei provvedimenti emanati.

Permangono anche per l'anno 2003 gli inviti rivolti all'Avvocatura dello Stato ad impugnare per Cassazione le numerose sentenze pronunciate in via equitativa dai giudici di pace, che hanno riconosciuto agli attori magistrati tributari la spettanza di somme a titolo di "indennità giudiziaria" (L. n° 27/'81). In particolare, i rapporti predisposti per il Dipartimento per le Politiche Fiscali sono stati 97, mentre le prese d'atto ammontano a 26.

3.2. *Le impugnazioni avverso le delibere del Consiglio.* Nel corso dell'anno 2003 sono stati predisposti 36 rapporti per l'Avvocatura dello Stato in relazione ai ricorsi proposti innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali avverso le deliberazioni di questo Consiglio. Del pari, i rapporti per la richiesta di appello al Consiglio di Stato avverso sentenze dei giudici amministrativi di 1° grado sono stati complessivamente 27, di cui 6 avverso ordinanze cautelari.

I rapporti per il Dipartimento delle Politiche Fiscali, relativi ad altrettanti ricorsi straordinari al Capo dello Stato sono stati 10.

In un solo caso il Consiglio ha dovuto procedere all'esecuzione di un giudicato dell'A.G.A. per il quale è stato proposto il giudizio di ottemperanza.

Finalmente, assommano a 94 le prese d'atto nei confronti di provvedimenti dell'A.G.A. e del Capo dello Stato, adottati nel corso di altrettanti procedimenti giurisdizionali o amministrativi (Ordinanze cautelari, sentenze e decreti di rigetto dei ricorsi, sentenze dichiarative di varia natura).

4. L'attività regolamentare e consultiva.

4.1. *L'attività di normazione secondaria.* In data 1 aprile 2003 il Consiglio ha proceduto all'approvazione delle modifiche al Regolamento interno del Consiglio stesso (Pubbl. in G.U. n ° 88, Serie Generale, del 15 aprile 2003). La norma, suddivisa in tre Capi, per complessivi 35 articoli, ridisegna in modo organico le modalità di costituzione del Consiglio, la sua organizzazione e l'attività istruttoria svolta al suo interno (con l'istituzione di un Comitato di Presidenza e di distinte Commissioni, aventi il compito di formulare proposte di delibere e di quant'altro sia necessario all'attività consiliare), nonché la disciplina delle sedute e delle modalità deliberative dell'Organo.

4.2. *Le Risoluzioni.* L'adozione delle Risoluzioni ha lo scopo di disciplinare, con previsioni di carattere astratto, aspetti specifici della propria attività, ovvero questioni di rilievo organizzativo o amministrativo concernente le Commissioni tributarie.

Delle 14 Risoluzioni adottate nel corso dell'anno 2003, meritano particolare menzione:

a) la n° 4, relativa alle questioni attinenti alla chiusura delle liti fiscali pendenti;
b) le nn° 6 e 14, concernenti la sostituzione del Presidente della Commissione in caso di assenza o impedimento;
c) le nn° 8 e 9, relative all'istituzione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario;
d) la n° 11, che detta la disciplina dei seminari sula formazione e l'aggiornamento dei giudici tributari ad iniziativa dei Presidenti delle Commissioni tributarie regionali;
e) la n° 13, che fissa i criteri per la composizione delle sezioni e per la loro modifica in corso d'anno, per la formazione dei Collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, nonché per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti.

4.3. *I pareri* Il Consiglio, nel corso del 2003, ha fornito due pareri.

Il primo, richiesto dal Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Amministrazione risorse, ha avuto ad oggetto il deposito e la consultazione telematica di atti presso le commissioni tributarie. Il secondo è stato fornito al Comune di Bari – Servizio Ripartizione Tributi, in ordine alla rappresentanza e difesa in giudizio degli Enti locali nel processo tributario.

4.4. *Le risposte ad interrogazioni parlamentari.* Si elencano le interrogazioni parlamentari in ordine alle quali il Consiglio di Presidenza ha svolto attività consultiva a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

1) documento di sindacato ispettivo n. 4-02144, dell'On. Cento, riguardante la proposta di inserire al punto b) della Tabella E allegata al D.lgs. n° 545/'92, tra i titoli valutabili per la nomina a componente delle Commissioni tributarie, il possesso del Diploma di specializzazione o perfezionamento post-universitario in una disciplina giuridica o economica;
2) documento di sindacato ispettivo n° 5-02462, degli On.li Buontempo e Leo, con cui si chiedono notizie in ordine alla proposta di modifica legislativa, proveniente dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in materia di condono del seguente tenore: "Le liti fiscali pendenti che possono essere definite ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 289/'02 sono sospese su richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di tale articolo.";
3) documento di sindacato ispettivo n° 3-01223, del Sen. Eufemi, riguardante il fatto che molte Commissioni tributarie hanno continuato a trattare controversie ed emettere decisioni malgrado le direttive del Dipartimento per le Politiche Fiscali in ordine alla sospensione dei giudizi, nonché rivolto a conoscere la situazione numerica dei procedimenti sospesi a seguito di condono.

5. Rapporti tra Ministero dell'Economia e delle finanze e Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

Ogni servizio pubblico richiede la predisposizione di strutture materiali e personali, oltre che la dotazione di risorse economiche, per il suo svolgimento. Tali strutture costituiscono un apparato che fa capo ad un'autorità di governo preposta alla loro gestione, che, per la giustizia ordinaria, è il Ministero della Giustizia e per la giustizia tributaria, è oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tuttavia, mentre il rapporto fra Ministero della Giustizia ed organi della giustizia ordinaria è pieno ed esclusivo, non così avviene per il rapporto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed organi di giustizia tributaria, essendo l'amministrazione di tale attività giudiziaria soltanto uno dei compiti affidati a quest'ultimo dicastero.

Data l'importanza che i problemi di bilancio e di finanza pubblica hanno assunto, specie negli ultimi anni, per una situazione di crisi economica che rischia di diventare strutturale, più che congiunturale, si è assistito, negli ultimi tempi, ad un interesse sempre più residuale rivolto dal Ministro ai problemi della giustizia tributaria, benché questa adempia una funzione essenziale non solo per la corretta attuazione dell'ordinamento tributario, garantendo la legalità dell'azione amministrativa, ma anche per un equilibrato esercizio della finanza pubblica, che non può prescindere da un'esigenza di certezza delle entrate. Ma un tale atteggiamento dell'autorità di Governo si spiega anche con la sopravvivenza di una concezione che relegava il momento giudiziario quasi a fase finale dell'attività di accertamento, con un ruolo delle Commissioni tributarie di supplenza rispetto alle insufficienze dell'Amministrazione finanziaria, quindi secondario rispetto alla centralità del momento amministrativo. Proprio in relazione ad una siffatta concezione non sono mancati casi nei quali il Consiglio di Presidenza di fronte a censure effettuate dal Dipartimento per le politiche fiscali circa l'interpretazione da parte delle Commissioni tributarie di norme sostanziali o processuali ritenuta errata ha dovuto ribadire che l'attività interpretativa costituisce esercizio della giurisdizione ed, in quanto tale, non è sindacabile non soltanto dall'Amministrazione finanziaria, ma neppure dal Consiglio, e tanto meno può essere vincolato da circolari amministrative.

Sicchè, con riferimento all'anno 2003, se può definirsi insufficiente il rapporto tra Ministero, nell'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali, e Commissioni tributarie, assolutamente inesistente è stato quello tra Ministro e Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonostante l'urgenza di alcune iniziative da parte dell'Autorità ministeriale.

Sotto tale profilo può essere utile distinguere tra interventi straordinari, concernenti adeguamenti legislativi e provvedimenti amministrativi particolarmente rilevanti (si pensi ad esempio, alle istituzioni delle sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali, all'adeguamento del numero delle sezioni di ciascuna commissione, con decreto interministeriale di concerto con il Ministro di Giustizia; alla modifica dei criteri di valutazione e punteggi di cui alle tabelle E ed F, alla determinazione del trattamento economico spettante ai giudici tributari, con decreto ministeriale) ed interventi ordinari richiesti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture e dei servizi.

Gli interventi del primo tipo, chiamando in causa direttamente l'Autorità di governo, per le connesse responsabilità politiche, esigono necessariamente un raccordo diretto ed immediato tra Ministro e Consiglio di presidenza che consenta alle proposte di adeguamento e di ammodernamento della organizzazione giudiziaria formulata dall'organo di autogoverno di essere filtrate attraverso le valutazioni dell'autorità politicamente responsabile e tradotte, nei limiti di compatibilità con gli interessi dell'ordinamento generale, in modifiche della disciplina legislativa e degli assetti amministrativi di detta organizzazione.